

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001081	27/05/2022

OGGETTO: UOGRG – STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2022, DEL FONDO UNICO DA DESTINARE ALLA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE, DALLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA, PER LA BRANCA DI MEDICINA DI LABORATORIO.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002144 DEL 25/05/2022


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 26/05/2022 15:02 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 26/05/2022 15:04 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 27/05/2022 10:52 Domenico ROVETO	 Firmato Digitalmente il 26/05/2022 15:21 Antonio SANGUEDOLCE


### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **27/05/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione

 Firmato Digitalmente il 27/05/2022 11:01

Roveto Domenico



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>UOGRG – STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2022, DEL FONDO UNICO DA DESTINARE ALLA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE, DALLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA, PER LA BRANCA DI <i>MEDICINA DI LABORATORIO</i>.</b>
-----------------	--

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTA LA DELIBERAZIONE N. 239 DEL 16/02/2022, CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO, SULLA BASE DELLA ISTRUTTORIA E DELLA PROPOSTA FORMULATA DAL DIRIGENTE DELL'UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRG) CHE NE ATTESTA LA REGOLARITÀ FORMALE DEL PROCEDIMENTO E IL RISPETTO DELLA LEGALITÀ, CONSIDERA E DETERMINA QUANTO SEGUE:

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 8 comma 5 dei Decreti Legislativi (D.L.vi) n. 502/1992 e n. 517/1993 di riordino del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che hanno avuto efficacia di Legge (L.) fino alla data di entrata in vigore del D.L.vo n. 229/1999, hanno previsto che l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) assicuri nei confronti dei cittadini, la erogazione delle prestazioni specialistiche, oltre quelle riabilitative, di diagnostica strumentale, di laboratorio di analisi e ospedaliere contemplate dai livelli essenziali di assistenza, secondo gli indirizzi della programmazione e delle disposizioni regionali;
- in ottemperanza a quanto statuito dai suddetti decreti, le AA.SS.LL. si avvalgono, per la erogazione delle prestazioni, anche delle strutture sanitarie private e dei professionisti accreditati;
- l'art. 8 *quinquies*, comma 2 del D.L.vo n. 229/1999, in attuazione del comma 1, ha previsto che la Regione e le AA.SS.LL. definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, indicando il volume massimo di prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza;
- ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del D.L.vo n. 502/1992 e dell'art. 1 del D.L.vo n. 229/1999, la ASL è un ente distinto e autonomo (Consiglio di Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4484), che disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento, disponendo del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata (art. 5, D.L.vo n. 502/1992), nel dovere di informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché nel dovere di rispettare il vincolo di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie;
- non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del SSN, corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 - quater - comma 2 del D.Lvo. n. 229/1999 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1400 del 03/08/2007, la Regione Puglia introduceva delle tariffe a remunerazione regressiva per quanto riguarda le branche di *Medicina di Laboratorio, Medicina Fisica e Riabilitativa e Branche a Visita*;
- con DGR n. 1494 del 04/08/2009, la Regione Puglia, tra l'altro, approvava i criteri operativi per le AA.SS.LL. per la definizione degli accordi contrattuali ex art. 8 *quinquies* del D.L.vo n. 502/92 e s.m.i. come modificato dalla L. n. 133/2008;
- con DGR n. 2671 del 28/12/2009, al fine di riscontrare unitarietà e conformità da parte delle AA.SS.LL. su tutto il territorio regionale e in considerazione della specificità e numerosità delle prestazioni erogate dalle strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, la Regione Puglia provvedeva a predisporre modalità e *Griglie* utili per l'applicazione dei criteri operativi previsti dalla DGR n. 1494/2009;
- con DGR n. 1500 del 25/06/2010, la Regione Puglia individuava nuove modalità e *Griglie* per l'applicazione dei criteri operativi previsti dalla DGR n. 1494/2009, sostitutive di quelle di cui al punto 3 della DGR n. 2671/2009;
- con l'art. 3 comma 2 della Legge Regionale (L.R.) n. 12 del 24/09/2010, la Regione Puglia vietava l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1;

- con nota prot. AOO\_151 n. 1077 del 10/02/2014, il Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica della Regione Puglia, al fine di garantire uniformità di comportamento a livello regionale per la determinazione dei fondi unici di remunerazione per l'anno 2014 e per l'applicazione dei criteri previsti dalla DGR n. 1500/2010 e ss.mm.ii., convocava i responsabili e/o delegati delle Unità Operative Gestione Amministrativa Personale Convenzionato delle AA.SS.LL.;
- con nota prot. AOO\_151 n. 1731 del 24/02/2014, la Regione Puglia trasmetteva le linee guida per l'applicazione della DGR n. 1500/2010 ss.mm.ii. come da verbale n. 1/2014 avente a oggetto "*Determinazione fondi unici di remunerazione per l'anno 2014*", dell'incontro tenutosi in data 13/02/2014 presso l'Assessorato al Welfare della Regione Puglia;
- con nota prot. AOO\_151 n. 3951 del 10/04/2017, la Regione Puglia notificava la DGR n. 482 del 28/03/2017 con cui procedeva, ex DGR n. 1494/2009 e DGR n. 1791 del 06/08/2014, alla modifica dello schema tipo di accordo contrattuale ex art. 8 *quinquies* del D.L.vo 502/1992 e ss.mm.ii. da stipularsi con le strutture istituzionalmente accreditate per l'acquisto di prestazioni erogate in regime di specialistica ambulatoriale per la *Medicina di Laboratorio*;
- con L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii., la Regione Puglia conferiva al soggetto accreditato soltanto lo "status" di potenziale erogatore di prestazioni sanitarie, che si esplicita solo con la stipula del contratto. In particolare, l'art. 21 comma 4 della predetta L.R. e ss.mm.ii. stabiliva che le AA.SS.LL. non sono obbligate a stipulare i contratti con i soggetti privati accreditati;
- con nota prot. AOO\_183 n. 2003 del 11/07/2017, la Regione Puglia notificava la DGR n. 736 del 16/05/2017 con la quale si approvava il documento "*Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia Clinica privati accreditati – Approvazione nuovo modello organizzativo*", procedendo a riorganizzare la Rete dei laboratori di patologia clinica privati accreditati, prevedendo e disciplinando un nuovo modello organizzativo finalizzato a ottimizzare l'utilizzo delle risorse strumentali, garantendo gli standard di qualità ed efficacia delle prestazioni;
- al fine di mantenere lo status di soggetto accreditato e, quindi, poter essere contrattualizzate, la DGR n. 736/2017 stabiliva l'obbligo per le strutture private accreditate per la *Medicina di Laboratorio*, di aderire alle indicazioni di cui all'Accordo Conferenza Stato – Regioni del 23/03/2011, prevedendo n. 3 (tre) modelli di Rete (A, B1 e B2), fermo restando la possibilità di potersi organizzare in qualunque forma di aggregazione prevista dal Codice Civile;
- nel processo di riorganizzazione, sono state previste delle soglie minime di efficienza rappresentate dal valore di 100.000 prestazioni annue, alla data del 31/12/2017, nonché a regime, di 200.000 prestazioni annue alla data del 31/12/2018. Tali soglie di efficienza non si applicano alle strutture che ne facciano espressa richiesta, ubicate in comuni appartenenti alle comunità montane geograficamente isolate e con rete viaria carente che comporta una distanza superiore a n. 30 km;
- la DGR n. 736/2017 altresì prevedeva che l'aggregazione di strutture accreditate di *Medicina di Laboratorio* possa avvalersi di altre organizzazioni per l'esecuzione in *Service* di poche, ben definite prestazioni per le quali la complessità, le tecnologie e le competenze professionali richieste, siano troppo elevate per essere eseguite all'interno dell'aggregazione. L'elenco di tali prestazioni deve essere comunicato alla ASL di riferimento con cadenza annuale. Tutte le prestazioni in *Service* erogate in nome e per conto del SSN e in regime privatistico, devono essere eseguite presso laboratori analisi presenti sul territorio provinciale, allo scopo di preservare il patrimonio di competenze professionali. Anche in questo caso, si possono prevedere pochissime tipologie di prestazioni che fanno eccezione rispetto a tale regola, nel caso in cui anche la struttura pubblica provinciale non possa erogarle. Pertanto, il *Service* può essere attivato anche tra strutture/aggregazioni accreditate e contrattualizzate purché all'interno dell'ambito provinciale, ovvero ricorrendo anche a strutture pubbliche insistenti nello stesso ambito provinciale;
- quale ulteriore adempimento previsto dalla DGR n. 736/2017, la struttura/soggetto aggregatore deve inoltrare alla competente ASL l'elenco degli esami eseguiti in *house*, distinti per struttura all'interno dell'aggregazione, e l'elenco degli esami inviati in *Service*, unitamente alla indicazione della struttura/aggregazione effettuante il *Service*;
- con nota prot. AOO\_183 n. 1840 del 08/02/2018, la Regione Puglia notificava le DD.GG.RR. n. 25 e n. 34 del 12/01/2018, con le quali, a seguito del processo di riorganizzazione della Rete dei laboratori di patologia clinica privati accreditati di cui alla DGR n. 736/2017, provvedeva a:

- aggiornare la DGR n. 1500/2010 relativa ai criteri di assegnazione dei budget annuali alle strutture private accreditate da parte della ASL, al fine di adeguarla e contestualizzarla ai nuovi modelli aggregativi previsti, stabilendo che la quota destinata al Fondo della *Medicina di Laboratorio* debba essere suddivisa in due percentuali:
  1. la prima, pari al 35% - sub Fondo A, da attribuire agli erogatori privati accreditati in parti uguali tenuto conto del numero complessivo delle singole strutture accreditate e da contrattualizzare, a prescindere se siano confluite o meno in una aggregazione di cui alla DGR n. 736/2017, superando i criteri di ripartizione previsti dalla DGR n. 1500/2010;
  2. la seconda, pari al 65% - sub Fondo B, da attribuire agli erogatori privati accreditati secondo la nuova *Griglia* che modificava e sostituiva integralmente quella ex DGR n. 2671/2009 e DGR n. 1500/2010. Tale sub Fondo B è, a sua volta, da ripartire in tre parti:
    - il 30% attribuito con riferimento alla lettera a) della *Griglia*;
    - il 50% attribuito con riferimento alla lettera b) della *Griglia*;
    - il 20% attribuito con riferimento alle lettere c) e d) della *Griglia*.

In presenza di forme aggregative ai sensi della DGR n. 736/2017, i tetti di spesa attribuiti a ogni singola struttura facente capo all'aggregazione, concorrono a determinare il tetto di spesa attribuito all'aggregazione ai fini della sottoscrizione dell'accordo contrattuale con la ASL. Nell'ambito dell'aggregazione costituitasi secondo i modelli A o B1 di cui alla DGR n. 736/2017, eventuali somme rivenienti dal mancato raggiungimento del tetto di spesa da parte di una singola struttura, non potevano essere utilizzate da altra struttura aderente alla medesima organizzazione. Tanto si giustificava con la circostanza che il tetto di spesa assegnato alla singola struttura, è rapportato al possesso dei requisiti previsti nella *Griglia* di valutazione autocertificata dal singolo erogatore ai sensi del DPR n. 445/2000;
- individuare l'elenco delle prestazioni correlate a ogni singolo settore specializzato di un laboratorio di base di cui la ASL deve tenerne conto in sede di stesura del piano di acquisto delle prestazioni;
- individuare le prestazioni che potranno essere erogate in regime di *Service* in ambito provinciale, nonché le residue prestazioni che, in deroga ai principi concordati, potranno essere inviate in ambito provinciale diverso e, comunque, in ambito regionale;
- integrare lo schema tipo di accordo contrattuale recepito con DGR n. 482/2017 nella parte in cui individua il soggetto contraente, che prevede anche la figura del soggetto Aggregatore, introducendo altresì adempimenti in relazione al *Service* di laboratorio, con l'obbligo per la struttura/soggetto Aggregatore di inoltrare alla ASL l'elenco degli esami inviati in *Service*, unitamente alla indicazione del laboratorio/Aggregazione effettuante il *Service*;
- con DGR n. 503 del 19/03/2019 avente a oggetto "*DGR n. 736 del 16/05/2017 "Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di patologia clinica privati accreditati – Approvazione nuovo modello organizzativo" – Integrazione DGR n. 25 del 12/01/2018 – Nuove disposizioni per i modelli organizzativi B1 e B2"*, la Regione Puglia, tra l'altro:
  - confermava lo schema tipo di accordo contrattuale recepito con DGR n. 482/2017 come integrato dalla DGR n. 34/2018;
  - stabiliva, a integrazione della DGR n. 25/2018, che la quota del Fondo unico di remunerazione destinata al sub-Fondo della *Medicina di Laboratorio*, debba essere ripartito secondo le seguenti prescrizioni:
    - a) preliminarmente, nelle AA.SS.LL. dove sono presenti i modelli B1 e B2, devono essere confermati e cristallizzati i tetti di spesa assegnati a ogni singola struttura nel 2018, rapportati al valore della *Griglia* dello stesso anno. Tali strutture, seppur dotate di settori specializzati, non concorrono alla ripartizione del sub Fondo destinato ai settori specializzati. Pertanto, definito il valore economico destinato ai modelli B1 e B2, tale importo dovrà essere portato in detrazione dal sub Fondo destinato alla *Medicina di Laboratorio*;
    - b) la rete che opta per il modello B1 o B2 ha l'obbligo di mantenere inalterati i requisiti organizzativi nei limiti di tutte le figure professionali autocertificate nella *Griglia* compilata dalle strutture nell'anno 2018 con i requisiti alla data del 31/12/2017. Tale obbligo è limitato al biennio 2019-2020. L'assolvimento dell'obbligo rimane in capo alle singole strutture aggregate, ovvero in subordine all'interno della rete. L'obbligo del mantenimento dei suddetti requisiti organizzativi non sussiste nei casi di collocamenti in quiescenza, dimissioni volontarie, cessazioni contrattuali di contratti a tempo determinato per naturale scadenza del termine dedotto in contratto, e risoluzioni consensuali, fermo

restando il mantenimento dei requisiti organizzativi previsti dal Regolamento Regionale (R.R.) n. 9/2018;

- c) successivamente, le AA.SS.LL. dovranno procedere a determinare il volume economico delle prestazioni riconducibili ai settori specializzati non ricomprese tra le prestazioni erogate all'interno dei laboratori di base, ancorché contrassegnate ed elencate nella colonna "X-plus", secondo i tabulati forniti dalla società Exprivia che gestisce il sistema NSISR, con l'indicazione delle prestazioni e del relativo codice riconducibile ai settori specializzati. Le AA.SS.LL., dopo aver acquisito detti tabulati, dovranno costituire un sub Fondo che dovrà essere portato in detrazione dal Fondo di branca della *Medicina di Laboratorio*. I valori economici così determinati, al netto di quanto fatturato dalle strutture per i settori specializzati ed eventualmente confluite nei modelli B1 e B2, non concorrono alla assegnazione delle risorse secondo la valorizzazione della DGR n. 25/2018, ma dovranno essere riassegnati alle strutture che l'hanno generato, in possesso dei settori specializzati, in relazione alle prestazioni erogate per la stessa tipologia. Le risorse così assegnate a ogni singola struttura, con la relativa causale, rimangono vincolate sia in termini di volume economico che di tipologia, senza alcuna possibilità di scorrimento verso altre prestazioni di laboratorio di base o altro settore specializzato di cui al nomenclatore recepito con DGR n. 25/2018, né tantomeno all'interno delle aggregazioni se trattasi di modello A. Le AA.SS.LL. dovranno comunque verificare il possesso, da parte delle strutture erogatrici, del titolo autorizzativo rilasciato secondo la normativa previgente (al 31/12/2010) per i settori specializzati a cui sono riconducibili le prestazioni di che trattasi. Qualora si dovessero riscontrare situazioni in cui i soggetti erogatori risultino sprovvisti del relativo titolo autorizzativo, ovvero del relativo aggiornamento per il/i settore/i di riferimento, ai sensi del R.R. n. 9/2018, i valori economici così determinati rientrano nel Fondo unico di assegnazione secondo le previsioni di cui alla DGR n. 25/2018;
- autorizzava le AA.SS.LL., al fine della contrattualizzazione ex art. 8 *quinques* del D.Lgs. n. 502/1992 a valere per l'anno 2019, a procedere a valorizzare le *Griglie* e acquistare volumi e tipologie di prestazioni riconducibili al segmento "X-plus", sulla base della autocertificazione rilasciata dal rappresentante legale della struttura ai sensi del DPR n. 445/2000, pur in assenza della relativa formalizzazione del provvedimento di accreditamento. Qualora le suddette dichiarazioni ex art. 47 del DPR n. 445/2000 dovessero risultare non veritiere, in base agli esiti di successiva verifica, le strutture interessate saranno assoggettate all'iter previsto dall'art. 76 del suddetto DPR;
  - disponeva di garantire all'interno del modello A la circolarità delle prestazioni, indipendentemente dal livello di accreditamento delle strutture aggregate (di base o di base con settori specializzati). Pertanto, la prescrizione di cui alla circolare prot. AOO\_183 n. 7796 del 30/05/2018, con specifico riferimento alla definizione del pannello unico all'interno dell'aggregazione, quale sommatoria dei sub pannelli riconducibili alle singole strutture facenti parte dell'aggregazione, doveva ritenersi superata. Il pannello delle prestazioni contrattualizzabile è rappresentato dal pannello dell'aggregazione;
  - confermava la previsione della DGR n. 34/2018 secondo la quale, in presenza di forme aggregative ai sensi della DGR n. 736/2017, i tetti di spesa attribuiti a ogni singola struttura facente capo all'aggregazione – modello A, concorrono a determinare il tetto di spesa attribuito all'aggregazione ai soli fini della sottoscrizione dell'accordo contrattuale con la ASL;
  - ribadiva che, limitatamente all'ambito dell'aggregazione costituitasi secondo il modello organizzativo A di cui alla DGR n. 736/2017, eventuali somme rivenienti dal mancato raggiungimento del tetto di spesa da parte di una singola struttura, non possono essere utilizzate da altra struttura aderente alla medesima aggregazione; tanto si giustificava con la circostanza che il tetto di spesa assegnato alla singola struttura è rapportato al possesso dei requisiti previsti nella *Griglia* di valutazione autocertificata dal singolo erogatore ai sensi del DPR n. 445/2000. Tale prescrizione non si applicava nei confronti delle aggregazioni configuratesi secondo il modello B1 in ragione del differente modello organizzativo;
  - confermava la previsione della DGR n. 34/2018 secondo cui, in ordine all'attivazione del *Service* di laboratorio, correva l'obbligo per la struttura/soggetto aggregatore di inoltrare alla competente ASL, l'elenco degli esami eseguiti in *house* (distinti per struttura all'interno dell'aggregazione con riferimento sia al modello A che al modello B) e l'elenco degli esami inviati in *Service*, unitamente alla indicazione del laboratorio/aggregazione effettuante il *Service*.

**CONSIDERATO CHE:**

➤ con nota prot. AOO/183 n. 4631 del 16/03/2021, la Regione Puglia notificava la DGR n. 350 del 08/03/2021 avente a oggetto *“Determinazione del fondo unico di remunerazione per l’anno 2021, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime ambulatoriale da parte delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate insistenti nell’ambito territoriale della Regione Puglia. Modifica DGR n. 1400/2007 e DD.GG.RR.: n. 482, n. 483 e n. 484 del 20.03.2017”* con cui, a seguito delle interlocuzioni e degli incontri svoltisi con le Organizzazioni Rappresentative (OO.RR.) nelle sedute del 18/12/2020 e del 28/01/2021, si stabiliva, tra l’altro, di:

- 1) confermare limitatamente all’anno 2021, per le branche di *Branche a Visita, Radiodiagnostica per Immagini e Medicina Nucleare e Medicina Fisica e Riabilitativa*, a ogni singola struttura, i singoli tetti di spesa già assegnati per l’anno 2020. In tal senso, le *Griglie* ex DGR n. 1500/2010 e ss.mm.ii. già acquisite agli atti, a valere per l’anno 2021, avrebbero formato oggetto di informativa e non sarebbero state utilizzate ai fini dell’attribuzione del budget di struttura;
- 2) trascinare nel solo anno 2021 la quota di tetto di spesa assegnata per l’anno 2020 e non utilizzata nel medesimo anno, considerata la situazione emergenziale da COVID-19;
- 3) ridistribuire all’interno di ogni singola branca (*Medicina di Laboratorio, Branche a Visita, Radiodiagnostica per Immagini e Medicina Nucleare e Medicina Fisica e Riabilitativa*) le risorse non utilizzate nel corso dell’anno, stabilendo che *“(…) Fermo restando che i tetti di spesa vanno utilizzati per dodicesimi, al 1° di settembre le AA.SS.LL. dovranno rilevare, all’interno di ogni singola branca) il fatturato già prodotto nei primi due quadrimestri. Qualora rispetto ai valori economici che le strutture avrebbero dovuto erogare e l’effettivo erogato (es. 80 nei primi otto mesi dell’anno e l’effettivo prodotto pari a 60, il delta tra 80 e 60=20 sarà prelevato nella misura del 50%=10, ed assegnato alle strutture presenti nello stesso Comune, ovvero nel Comune più vicino della medesima ASL, anche se di Distretto diverso. Le risorse così individuate saranno assegnate all’interno di ogni branca agli aventi titolo dal 1° Ottobre successivo (...)”*;
- 4) valorizzare nelle *Griglie* le figure professionali ultrasessantenni a causa della difficoltà di reperire figure professionali nel periodo emergenziale. Tale disposizione si applicava dall’anno 2021 per la branca di *Medicina di Laboratorio* e dall’anno 2022 per le altre branche (*Branche a Visita, Radiodiagnostica per Immagini e Medicina Nucleare e Medicina Fisica e Riabilitativa*), a condizione che il personale risulti già in organico rispettivamente nel 2020 e nel 2021 e contrattualizzato come dipendente, ovvero come consulente a partita IVA e con debito orario;
- 5) eliminare le regressioni tariffarie previste dalla DGR n. 1400/2007 nella *Sezione: Prestazioni specialistiche settore privato* per le branche di *Medicina di Laboratorio, Branche a Visita e Medicina Fisica e Riabilitativa*, stabilendo che a far data dal 01/01/2021, tutte le prestazioni saranno pagate a tariffa intera secondo il tariffario vigente (DGR n. 2111/2020) e, comunque, fino alla concorrenza dei tetti spesa assegnati a ogni singola struttura. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali che, dunque, non sono da assoggettarsi a regressione tariffaria;
- 6) congelare la quota *“fuori ASL”* ex DGR n. 1500/2010, All. A, punto 6, correlandola al volume economico corrispondente a quanto erogato nel corso dell’anno 2019. Tale quota nel corso degli anni non potrà essere superata. In caso di superamento, le strutture erogatrici, destinatarie di tale quota, subiranno una decurtazione percentuale in relazione all’eccedenza prodotta;
- 7) confermare, in conformità all’art. 15 comma 14 primo periodo del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012, il limite di spesa nei confronti dei pazienti non residenti nel territorio di competenza della regione Puglia, pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto a ogni singola struttura nel corso dell’anno 2011, decurtato del 2%;
- 8) espungere dal contratto tipo recepito con DGR n. 483/2017, le accezioni riportate al comma 2) lett. a) e b) dell’art. 3 in ordine alle tariffe regressive che si intenderanno interamente cassate;
- 9) prevedere, limitatamente all’anno 2021, che l’erogazione delle prestazioni non è vincolata all’obbligo del rispetto del dodicesimo dei tetti mensili, come previsto dall’art. 1 dello schema tipo di accordo contrattuale, con la conseguenza che non si applicano le penalizzazioni previste all’art. 2 dello schema tipo di accordo contrattuale, fermo restando l’obbligo in capo alle strutture di garantire le prestazioni per l’intero anno.

**EVIDENZIATO CHE:**

- con nota prot. n. 158306 del 20/12/2021, trasmessa a mezzo PEC, la ASL BA invitava le strutture istituzionalmente accreditate per la branca di *Medicina di Laboratorio*, a compilare e sottoscrivere a firma del legale rappresentante della struttura, ai sensi del DPR n. 445/2000, la *Griglia* ex DGR n. 25/2018 per l'anno 2022;
- allo stato, per l'anno 2022, la Regione Puglia nulla ha innovato rispetto a quanto disposto con DGR n. 350/2021, pertanto, per l'anno 2022 quanto stabilito ai predetti punti 1), 2) e 9) non si applica, ripristinandosi altresì il corrispondente *status quo ante*;
- con Deliberazione del Direttore Generale (DG) n. 1025 del 20/05/2022, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 350/2021 e alle note regionali prot. AOO\_005 n. 110/2017, prot. AOO\_183 n. 191/2018, prot. AOO\_183 n. 193/2018, prot. AOO\_183 n. 2714/2019 e prot. AOO\_005 n. 1035/2020, al fine della ripartizione del Fondo Unico di remunerazione per l'anno 2022, questa Azienda ha determinato i sub Fondi di remunerazione suddivisi per le varie discipline, assegnando alla branca di *Medicina di Laboratorio* l'importo complessivo di € 10.256.856,14= di cui € 10.247.924,69= per prestazioni rese in favore di pazienti della regione Puglia ed € 8.931,45= per prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali;
- nell'ambito territoriale di questa ASL, fatta eccezione per n. 2 laboratori di analisi afferenti rispettivamente alle Case di Cura Private Accreditate "Mater Dei Hospital" di Bari, gestita dalla società "CBH Città di Bari Hospital spa" e "Santa Maria" di Bari, gestita dalla società "Santa Maria spa", per i quali non si applica il dispositivo della soglia minima di efficienza di cui alla DGR n. 736/2017, tutte le altre strutture afferenti la branca di *Medicina di Laboratorio* sono aggregate in Rete secondo il modello A o B1 ex DGR n. 736/2017, giusta Deliberazioni/DG ASL BA n. 433 del 16/04/2020 e n. 443 del 14/03/2022.

**DATO ATTO CHE** giusta DD.GG.RR. n. 25/2018 e n. 34/2018, nota regionale prot. AOO\_183 n. 1840 del 08/02/2018, DGR n. 503/2019 e DGR n. 350/2021:

- si è proceduto al riconoscimento della dotazione strumentale di cui alla *Griglia* ex DGR n. 25/2018 riconducibili al segmento "X-plus", esclusivamente per le strutture in possesso del corrispondente provvedimento regionale di accreditamento;
- si è proceduto al riconoscimento dei laboratori di base con settori specializzati di cui al DPCM 10/02/1984 c.d. "Decreto Craxi", per quelle strutture per le quali l'iter di accreditamento regionale si è perfezionato e/o è in fase di completamento;
- si è proceduto a detrarre dal Fondo regionale assegnato per l'anno 2022 alla *Medicina di Laboratorio* per € 10.247.924,69=, la somma complessiva di € 1.173.216,30= assegnata a n. 2 aggregazioni di Rete configurate secondo il modello B1 ex DGR n. 736/2017 (Allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale);
- il Fondo regionale residuo per € 9.074.708,39= (€ 10.247.924,69 - € 1.173.216,30), è stato a sua volta decurtato della quota prevista per il sub Fondo dedicato ai settori specializzati pari a € 89.690,81= (Allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale). I valori economici così determinati per quest'ultimo sub Fondo (€ 89.690,81=), non concorrono all'assegnazione delle risorse secondo la valorizzazione della DGR n. 25/2018, ma sono stati riassegnati alle strutture che l'hanno generato nel corso dell'anno 2021, in possesso dei settori specializzati, in relazione alle prestazioni erogate per la stessa tipologia. Le risorse così assegnate a ogni singola struttura, con la relativa causale, rimangono vincolate sia in termini di volume economico che di tipologia, senza alcuna possibilità di scorrimento verso altre prestazioni di laboratorio di base o di altro settore specializzato di cui al nomenclatore recepito con DGR n. 25/2018, né tantomeno all'interno delle aggregazioni se trattasi di modello A (Allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale);
- si è proceduto a ripartire l'importo di € 9.074.708,39=, al netto del sub Fondo dedicato ai settori specializzati (€ 89.690,81=), nei due sub Fondi A e B pari rispettivamente al 35% e 65% del Fondo totale così rideterminato in € 8.985.017,59= (€ 9.074.708,39 - € 89.690,81) (Allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale);
- si è proceduto a ripartire il predetto sub Fondo A, pari al 35% (€ 3.144.756,16=) del Fondo totale rideterminato in € 8.985.017,59=, in parti uguali tra tutte le strutture accreditate, a prescindere che siano

confluite o meno in una aggregazione di cui alla DGR n. 736/2017 (Allegato 2 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale);

➤ si è proceduto a ripartire il predetto sub Fondo B, pari al 65% (€ 5.840.261,43=) del Fondo totale rideterminato in € 8.985.017,59=, tra le strutture, dopo aver effettuato la valutazione di quanto dichiarato dagli erogatori nelle *Griglie* ex DGR n. 25/2018, compilate sotto forma di autocertificazione, attribuendo il 30% di € 5.840.261,43= (€ 1.752.078,43=) con riferimento alla lettera a) della *Griglia*, il 50% (€ 2.920.130,72=) con riferimento alla lettera b) della *Griglia* e il restante 20% (€ 1.168.052,29=) con riferimento alle lettere c) e d) della *Griglia* (Allegati 3-a e 3-b al presente provvedimento di cui costituiscono parti integranti e sostanziali);

➤ si è proceduto a sommare, per ogni singola struttura, le quote rivenienti dalla ripartizione del suddetto sub Fondo settori specializzati e dei sub Fondi A e B, determinando così il tetto di spesa regionale da contrattualizzare per l'anno 2022 sia per Struttura che per Aggregazione (Allegato 4 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale);

➤ non si è proceduto all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2 lettera d) degli accordi contrattuali sottoscritti nell'anno 2021 dalle strutture;

➤ giusta DGR n. 482/2017, in conformità all'art. 15 comma 14 primo periodo del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012, si è proceduto a individuare un limite di spesa nei confronti dei pazienti non residenti nella regione Puglia, pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto a ogni singola struttura nel corso dell'anno 2011, decurtato del 2% (Allegato 4 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale). Al fine di evitare inutili disservizi agli utenti extraregionali, l'eventuale splafonamento del predetto limite di spesa sarà riconosciuto nel limite del tetto di spesa invalicabile contrattualizzato per le prestazioni da erogarsi in favore di assistiti residenti nella regione Puglia.

**RITENUTO** di dover procedere, in ottemperanza ai criteri come innanzi enucleati:

➤ alla ripartizione, tra le strutture istituzionalmente accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa Azienda, del Fondo di remunerazione assegnato alla branca di *Medicina di Laboratorio* di € 10.256.856,14= di cui € 10.247.924,69= per prestazioni rese in favore di pazienti della regione Puglia ed € 8.931,45= per prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali giusta Deliberazione/DG ASL BA n. 1025/2021 e, per l'effetto, assegnare a ogni singola struttura, per il solo anno 2022, il relativo tetto di spesa regionale ed extraregionale, così come analiticamente dettagliato negli allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

➤ alla stipula degli accordi contrattuali per l'anno 2022 con le strutture istituzionalmente accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa Azienda, apportando allo schema tipo contrattuale definito con DGR n. 482/2017, DGR n. 34/2018 e DGR n. 503/2019, le modifiche disposte dalla Regione Puglia con DGR n. 350/2021 a valere per l'anno 2022. I contratti in questione non potranno essere sottoscritti con le strutture che hanno subito, in sede di verifica, una valutazione negativa, fatto salvo eventuali adeguamenti intervenuti successivamente;

➤ giusta nota regionale prot. AOO\_151 n. 1527/2016, ai fini della programmazione e determinazione del fabbisogno, alla individuazione analitica delle prestazioni da acquistarsi e la conseguente aggregazione per gruppi omogenei, senza l'indicazione delle singole quantità, ma prevedendo, per ogni gruppo omogeneo, il valore economico complessivo dei sub budget che costituisce il limite inderogabile per l'erogatore con possibilità di oscillazione, nella misura massima del 10% all'interno dei sub budget assegnati. Tale impostazione appare in linea con la normativa nazionale e regionale di riferimento, e consente di superare le criticità segnalate, tra le altre, anche dalla ASL BA nell'anno 2015, prima fase di applicazione delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni con cui sono stati approvati i singoli contratti-tipo per la specialistica ambulatoriale.

ASSUNTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO

**DELIBERA**

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI  
PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

**DI PROCEDERE** in ottemperanza ai criteri come in narrativa enucleati:

- alla ripartizione, tra le strutture istituzionalmente accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa Azienda, del Fondo di remunerazione assegnato alla branca di *Medicina di Laboratorio* di € 10.256.856,14= di cui € 10.247.924,69= per prestazioni rese in favore di pazienti della regione Puglia ed € 8.931,45= per prestazioni rese in favore di pazienti extraregionali giusta Deliberazione/DG ASL BA n. 1025/2021 e, per l'effetto, assegnare a ogni singola struttura, per il solo anno 2022, il relativo tetto di spesa regionale ed extraregionale, così come analiticamente dettagliato negli allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- alla stipula degli accordi contrattuali per l'anno 2022 con le strutture istituzionalmente accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa Azienda, apportando allo schema tipo contrattuale definito con DGR n. 482/2017, DGR n. 34/2018 e DGR n. 503/2019, le modifiche disposte dalla Regione Puglia con DGR n. 350/2021 a valere per l'anno 2022. I contratti in questione non potranno essere sottoscritti con le strutture che hanno subito, in sede di verifica, una valutazione negativa, fatto salvo eventuali adeguamenti intervenuti successivamente;
- giusta nota regionale prot. AOO\_151 n. 1527/2016, ai fini della programmazione e determinazione del fabbisogno, alla individuazione analitica delle prestazioni da acquistarsi e la conseguente aggregazione per gruppi omogenei, senza l'indicazione delle singole quantità, ma prevedendo, per ogni gruppo omogeneo, il valore economico complessivo dei sub budget che costituisce il limite inderogabile per l'erogatore con possibilità di oscillazione, nella misura massima del 10% all'interno dei sub budget assegnati. Tale impostazione appare in linea con la normativa nazionale e regionale di riferimento, e consente di superare le criticità segnalate, tra le altre, anche dalla ASL BA nell'anno 2015, prima fase di applicazione delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni con cui sono stati approvati i singoli contratti-tipo per la specialistica ambulatoriale.

**DI NOTIFICARE**, per il tramite della UOGRC, a mezzo PEC, il presente provvedimento:

- al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e al Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia;
- ai Rappresentanti Legali delle strutture sanitarie private istituzionalmente accreditate insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, per la erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per la branca di *Medicina di Laboratorio*.

**DI TRASMETTERE**, per il tramite della UOGRC, il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
- al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA;
- ai Direttori dei DD.SS.SS. ASL BA;
- alla Direttrice UVARP ASL BA;
- al Direttore UOSE ASL BA;
- al Dirigente URP ASL BA;
- al Responsabile Unico Liste di Attesa ASL BA.

**DI PRECISARE CHE** tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

Fondo di Branch Totale  
**10.247.924,69**

Modello B1	RETE	Struttura	Tetto anno 2018	Tetto da Contrattualizzare anno 2022
	RETE DI DIAGNOSTICA BARESE	LAB. DI ANALISI "L'FERRAIN BARI S.R.L." CENTRO ANALISI LEONDEFF S.R.L. CENTRO ANALISI MEDITERRANEO S.R.L.	166.907,88 149.791,42 153.159,96	166.907,88 149.791,42 153.159,96
	<b>TOTALE RETE</b>		<b>469.859,27</b>	<b>469.859,27</b>

Modello B1	RETE	Struttura	Tetto anno 2018	Tetto da Contrattualizzare anno 2022
	RETE BIANALISI BARI	LAB. ANALISI "BIANALISI MERIDIES SRL" (ex Due Emme) CENTRO BIOMEDICO MERIDIONALE S.R.L. CENTRO DIAGNOSTICO BIOLOGICO S.R.L. EUROLAB S.R.L.	168.476,89 161.712,13 178.915,56 194.252,45	168.476,89 161.712,13 178.915,56 194.252,45
	<b>TOTALE RETE</b>		<b>703.357,03</b>	<b>703.357,03</b>

**TOTALE RETE Modello B1** 1.173.216,30

Modello A e Case di Cura (CDC)	Fondo Settori Specializzati	Fondo da Ripartire Modello A e CDC	Fondo A 35%	Fondo B 65%	30% Fondo B	50% Fondo B	20% Fondo B
9.074.708,39	89.690,81	8.985.017,59	3.144.756,16	5.840.261,43	1.752.078,43	2.920.130,72	1.168.052,29

PRESTAZIONI DI SETTORE SPECIALIZZATO EROGATE NEL CORSO DEL 2021							
Struttura	CC	EM	IM	MV	AP	CG	Totale
LAB. DI TOMNO S.R.L.	Biochimica Clinica e Tossicologia	21.543,59	25.836,08			8.423,44	56.243,70
LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA BIOMEDICAL CENTER SRL				1.239,59		27.498,64	1.239,59
LAB. ANALISI CLINICHE PANSINI SRL						47,30	27.498,64
CUSMAI S.R.L.				900,46			47,30
LAB. CLINICO DIBATTISTA SRL				3.761,12			900,46
LAB. ANALISI CHIM. CLIN. DI POLIGNANO E STABILE S.N.C.			0,00	6.341,76			3.761,12
<b>TOTALE</b>		<b>21.543,59</b>	<b>25.836,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.969,38</b>	<b>89.690,81</b>

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
*Franco Scilano*

<b>Fondo Settori Specializzati</b>	<b>89.690,81</b>
<b>Fondo A 35%</b>	<b>3.144.756,16</b>
<b>Fondo B 65%</b>	<b>5.840.261,43</b>
<b>Modello A e Case di Cura (CDC)</b>	<b>9.074.708,39</b>
<b>30% Fondo B</b>	<b>1.752.078,43</b>
<b>50% Fondo B</b>	<b>2.920.130,72</b>
<b>20% Fondo B</b>	<b>1.168.052,29</b>
<b>Totale Fondo B</b>	<b>5.840.261,43</b>

N°	DSS	Rete e/o CDC	Struttura	Comune	Fondo A 35%
1	DSS 1	RETE DI BIOCHIMICA CLINICA	CENTRO DIAGNOSTICO BIO LABOR SRL	GIOVINAZZO	58.236,23
2	DSS 1	RETE DI BIOCHIMICA CLINICA	CENTRO ANALISI CLINICHE S.R.L.	GIOVINAZZO	58.236,23
3	DSS 1	RETE DI STRATEGIA CLINICA	LAB. ANALISI CLINICHE PANSINI SRL	MOLFETTA	58.236,23
4	DSS 1	RETE DI BIOCHIMICA CLINICA	CENTRO ANALISI CLINICHE AMATO S.A.S.	MOLFETTA	58.236,23
5	DSS 1	RETE DI BIOCHIMICA CLINICA	LAB. ANAL. CLIN. PASTEUR S.R.L.	MOLFETTA	58.236,23
6	DSS 1	RETE DI BIOCHIMICA CLINICA	LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR. MAURO GADALETA S.R.L.	MOLFETTA	58.236,23
7	DSS 1	GRUPPO GLOBAL LAB	CENTRO BIOMEDICO S.R.L.	MOLFETTA	58.236,23
8	DSS 2	RETE DI STRATEGIA CLINICA	LAB. ANALISI DR. CARLO FELICE CIMADOMO SRL	CORATO	58.236,23
9	DSS 2	RETE DI STRATEGIA CLINICA	CENTRO ANALISI CHIMICO-CLINICHE S.R.L. PICCARRETA & VERNICE	CORATO	58.236,23
10	DSS 2	RETE DI STRATEGIA CLINICA	LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE STRAGAPEDE S.R.L.	RUVO DI PUGLIA	58.236,23
11	DSS 2	RETE DI STRATEGIA CLINICA	LAB ANALISI CLINICHE BIOSTER DEL DR TEMPESTA PASQUALE SRL	TERLIZZI	58.236,23
12	DSS 3	RETE DI STRATEGIA CLINICA	CENTRO ANALISI SARACINO S.R.L.	BITONTO	58.236,23
13	DSS 3	GRUPPO GLOBAL LAB	BIOS S.R.L.	BITONTO	58.236,23
14	DSS 3	RETE DI STRATEGIA CLINICA	LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA BIOMEDICAL CENTER SRL	BITONTO	58.236,23
15	DSS 3	SVEVIALAB	LAB. ANALISI CHIMICO-CLINICHE DR. F.SCO LOVERO S.R.L.	PALO DEL COLLE	58.236,23
16	DSS 3	RETE DI BIOCHIMICA CLINICA	CENTRO ANALISI CLINICHE DR STRAGAPEDE SRL	PALO DEL COLLE	58.236,23
17	DSS 4	SVEVIALAB	LAB. ANALISI BASILE E LABRIOLA S.N.C.	ALTAMURA	58.236,23
18	DSS 4	SVEVIALAB	LAB. ANALISI "L.B.D." S.R.L.	ALTAMURA	58.236,23
19	DSS 4	SVEVIALAB	LAB. "CONTROL" S.N.C.	GRAVINA IN PUGLIA	58.236,23
20	DSS 4	SVEVIALAB	LAB. CLINICO DIBATTISTA SRL	GRAVINA IN PUGLIA	58.236,23
21	DSS 4	SVEVIALAB	DIAGNOSTIC CENTER S.R.L.	SANTERAMO IN COLLE	58.236,23
22	DSS 5	SVEVIALAB	STUDIO ASS. ANALISI FEDE-TENAGLIA-GRILLI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	58.236,23
23	DSS 5	SVEVIALAB	CENTRO DIAGNOSTICO - MEDICINA DI LABORATORIO S.R.L.	CASSANO DELLE MURGE	58.236,23
24	DSS UNICO BARI	EBIOMED	CENTRO SPECIALISTICO PER LA CURA DEL DIABETE S.R.L.	BARI	58.236,23
25	DSS UNICO BARI	CDC	CASA DI CURA S. MARIA	BARI	58.236,23
26	DSS UNICO BARI	GRUPPO ME.LA.	LAB. ANALISI "SCOTTI S.R.L."	BARI	58.236,23
27	DSS UNICO BARI	BARI SUD	LAB. ANALISI DOTT.SSA CONSOLE ANTONIA S.R.L.	BARI	58.236,23
28	DSS UNICO BARI	GRUPPO GLOBAL LAB	BIOLABOR S.R.L.	BARI	58.236,23
29	DSS UNICO BARI	BARI SUD	LAB. ANALISI MICUNCO M. S.R.L.	BARI	58.236,23
30	DSS UNICO BARI	RETE DI STRATEGIA CLINICA	LAB. ANALISI ADORISIO D. & C. S.N.C.	BARI	58.236,23
31	DSS UNICO BARI	GRUPPO GLOBAL LAB	STUDIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE E BATTERIOLOGICHE PROF. GIROLAMO PASSANTINO SRL	BARI	58.236,23
32	DSS UNICO BARI	GRUPPO ME.LA.	LAB. ANALISI CHIM. CLIN. E RIA BIALLO S.R.L.	BARI	58.236,23
33	DSS UNICO BARI	RETE DI STRATEGIA CLINICA	LAB. DI TONNO S.R.L.	BARI	58.236,23
34	DSS UNICO BARI	EBIOMED	ANALISI CLINICHE PUGLIA S.R.L.	BARI	58.236,23
35	DSS UNICO BARI	GRUPPO ME.LA.	LAB. "POINT" S.R.L.	BARI	58.236,23
36	DSS UNICO BARI	RETE DI STRATEGIA CLINICA	STUDIO TRE S.R.L.	BARI	58.236,23
37	DSS UNICO BARI	CDC	MATER DEI - CBH SPA	BARI	58.236,23
38	DSS UNICO BARI	GRUPPO ME.LA.	CUSMAI S.R.L.	BARI	58.236,23
39	DSS UNICO BARI	GRUPPO GLOBAL LAB	LAB. ANALISI DE STASIO S.R.L.	BARI - CARBONARA	58.236,23
40	DSS UNICO BARI	GRUPPO ME.LA.	CENTRO ANALISI CLINICHE SAN PAOLO S.R.L.	BARI (S. PAOLO)	58.236,23
41	DSS 9	EBIOMED	LAB. ANALISI E DIAGNOSTICA PROCACCI F.P. S.R.L.	BITRITTO	58.236,23
42	DSS 9	RETE DI STRATEGIA CLINICA	ANALISI SAVINO S.R.L.	MODUGNO	58.236,23
43	DSS 10	SVEVIALAB	CENTRO PIGIN BIOCHEMITRON S.R.L.	ADELFFIA	58.236,23
44	DSS 10	RETE DI STRATEGIA CLINICA	LAB. ANALISI CHIM. CLIN. DI POLIGNANO E STABILE S.N.C.	TRIGGIANO	58.236,23
45	DSS 11	GRUPPO GLOBAL LAB	M.C.M. LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE S.N.C.	NOICATTARO	58.236,23
46	DSS 12	BARI SUD	LABORATORIO ANALISI S.R.L.	CONVERSANO	58.236,23
47	DSS 12	BARI SUD	MARTIRADONNANALISI S.R.L.	CONVERSANO	58.236,23
48	DSS 12	BARI SUD	LAB. ANALISI DI GIAMPORCARO SRL	MONOPOLI	58.236,23
49	DSS 12	RETE DI STRATEGIA CLINICA	LAB. ANALISI CHIMICO-CLINICHE LERARIO S.R.L.	POLIGNANO A MARE	58.236,23
50	DSS 12	BARI SUD	LAB. DI AN. CL. SERIPIERRI P. E ANTONICELLI M. S.N.C.	POLIGNANO A MARE	58.236,23
51	DSS 13	RETE DI STRATEGIA CLINICA	LABORATORIO ANALISI CLINICHE BELLOMO S.R.L.	CASAMASSIMA	58.236,23
52	DSS 13	SVEVIALAB	LABORATORIO ANALISI SAN LUCA S.R.L.	GIOIA DEL COLLE	58.236,23
53	DSS 14	BARI SUD	LAB. ANALISI CLINICHE QUARANTA MICHELE SRL	CASTELLANA GROTTE	58.236,23
54	DSS 14	BARI SUD	CENTRO ANALISI CLINICHE POTENZA SRL	LOCOROTONDO	58.236,23
			<b>TOTALE FONDO A</b>		<b>3.144.756,16</b>

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
 Dott. Francesco SCHIARO  




DSS	rete o/c CDC	Struttura	Comune	Totale Riquadro a	TOTALE VALORE Riquadro a	Totale Riquadro b	TOTALE VALORE Riquadro b	Totale Riquadro c	TOTALE VALORE Riquadro c	Totale Riquadro d	TOTALE VALORE Riquadro d	Totale Riquadro e	TOTALE VALORE Riquadro e	Totale Riquadro f	TOTALE VALORE Riquadro f	Totale Riquadro g	TOTALE VALORE Riquadro g
DSS 1	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	CENTRO DIAGNOSTICO BIOLAB SRL	GIUVINAZZO	6,22	23.902,50	17,55	18.818,81	16,72	20.073,79	20,07	20.073,79	16,72	20.073,79	20,07	20.073,79	16,72	20.073,79
DSS 1	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	CENTRO ANALISI CLINICHE S.R.L.	GIUVINAZZO	7,08	26.524,39	27,08	29.037,80	12,32	14.791,22	14,79	14.791,22	12,32	14.791,22	14,79	14.791,22	12,32	14.791,22
DSS 1	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	LAB ANALISI CLINICHE PANSINI SRL	NOCIATTA	19,28	57.244,73	6,04	29.036,55	25,06	30.278,80	30,28	30.278,80	25,06	30.278,80	30,28	30.278,80	25,06	30.278,80
DSS 1	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	LAB ANAL CLIN PASTIER S.R.L.S.	NOCIATTA	6,18	23.452,65	19,94	21.381,60	16,58	19.905,71	19,91	19.905,71	16,58	19.905,71	19,91	19.905,71	16,58	19.905,71
DSS 1	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR. MAURO GALATEA S.R.L.	NOCIATTA	6,70	25.100,77	20,70	22.196,55	15,18	18.224,89	18,23	18.224,89	15,18	18.224,89	18,23	18.224,89	15,18	18.224,89
DSS 2	RETE DI STRATEGIA CLINICA	LAB ANALISI DR. CARLO FELICE CIMADORO SRL	CORATO	5,94	22.253,52	25,00	26.807,43	19,52	23.435,43	23,44	23.435,43	19,52	23.435,43	23,44	23.435,43	19,52	23.435,43
DSS 2	RETE DI STRATEGIA CLINICA	PERGINEA S.R.L.	CORATO	11,36	42.588,91	63,52	68.112,31	18,88	22.667,06	22,67	22.667,06	18,88	22.667,06	22,67	22.667,06	18,88	22.667,06
DSS 2	RETE DI STRATEGIA CLINICA	STRABOPPE S.R.L.	RUNO DI PUGLIA	6,24	23.277,43	23,74	25.456,33	19,40	23.291,36	23,29	23.291,36	19,40	23.291,36	23,29	23.291,36	19,40	23.291,36
DSS 2	RETE DI STRATEGIA CLINICA	LAB ANALISI CLINICHE BIOSTER DEL DR. TERRESTA PASQUALE SRL	TERRAZZI	7,58	28.397,58	17,08	18.314,83	13,46	16.159,88	16,16	16.159,88	13,46	16.159,88	16,16	16.159,88	13,46	16.159,88
DSS 3	RETE DI STRATEGIA CLINICA	CENTRO ANALISI SARAUNO S.R.L.	BITONTO	13,14	49.227,47	38,26	41.026,08	23,80	28.573,94	28,57	28.573,94	23,80	28.573,94	28,57	28.573,94	23,80	28.573,94
DSS 3	RETE DI STRATEGIA CLINICA	BIO S S.R.L.	BITONTO	5,98	22.403,37	58,81	63.061,79	23,08	27.709,52	27,71	27.709,52	23,08	27.709,52	27,71	27.709,52	23,08	27.709,52
DSS 3	RETE DI STRATEGIA CLINICA	LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA BIOMEDICAL CENTER SRL	BITONTO	13,54	50.226,03	47,02	50.419,41	19,40	23.291,36	23,29	23.291,36	19,40	23.291,36	23,29	23.291,36	19,40	23.291,36
DSS 3	RETE DI STRATEGIA CLINICA	LAB ANALISI CHIMICO-CLINICHE DR. F. SCO LOVERO S.R.L.	PAIO DEL COLLE	11,00	41.210,21	47,71	51.159,29	24,20	29.054,18	29,05	29.054,18	24,20	29.054,18	29,05	29.054,18	24,20	29.054,18
DSS 3	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	CENTRO ANALISI CLINICHE DR. STRAGOPPE SRL	PAIO DEL COLLE	6,86	25.200,19	37,90	40.640,06	12,44	14.935,29	14,94	14.935,29	12,44	14.935,29	14,94	14.935,29	12,44	14.935,29
DSS 3	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	LAB ANALISI BASILE E LABORIO S.N.C.	ALTAMURA	7,82	29.296,72	46,52	49.883,26	19,24	23.099,27	23,10	23.099,27	19,24	23.099,27	23,10	23.099,27	19,24	23.099,27
DSS 4	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	LAB ANALISI "L. D.O." S.R.L.	ALTAMURA	7,42	27.298,16	37,84	40.575,72	15,40	19.689,61	19,69	19.689,61	15,40	19.689,61	19,69	19.689,61	15,40	19.689,61
DSS 4	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	LAB "CONTROL" S.N.C.	GRAVINA IN PUGLIA	12,56	47.054,57	62,55	67.072,18	21,72	26.076,72	26,08	26.076,72	21,72	26.076,72	26,08	26.076,72	21,72	26.076,72
DSS 4	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	LAB CLINICO DIABETISTA SRL	GRAVINA IN PUGLIA	11,84	44.357,17	60,25	64.605,90	24,24	29.102,20	29,11	29.102,20	24,24	29.102,20	29,11	29.102,20	24,24	29.102,20
DSS 4	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	DIAGNOSTIC CENTER S.R.L.	SMARNO IN COLLE	7,52	28.177,80	46,55	49.926,15	21,64	25.980,68	25,99	25.980,68	21,64	25.980,68	25,99	25.980,68	21,64	25.980,68
DSS 5	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	STUDIO ASS. ANALISI FELLEBERGHA-GRILLI LABORATORIO S.R.L. "MEDICINA DI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	14,32	53.648,20	45,56	48.053,85	18,20	21.850,06	21,85	21.850,06	18,20	21.850,06	21,85	21.850,06	18,20	21.850,06
DSS 5	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	CENTRO SPECIALISTICO PER LA CURA DEL DIABETE S.R.L.	CASSANO DELLE MURGE	7,26	27.199,74	25,27	27.096,95	14,60	17.828,55	17,83	17.828,55	14,60	17.828,55	17,83	17.828,55	14,60	17.828,55
DSS UNICO	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	CASA DI CURA S. MARIA	BARI	4,48	16.283,80	23,13	24.802,23	9,69	11.621,67	11,63	11.621,67	9,69	11.621,67	11,63	11.621,67	9,69	11.621,67
DSS UNICO	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	LAB ANALISI "SCOTTI S.R.L."	BARI	8,93	33.447,17	85,76	113.311,77	15,94	19.132,53	19,14	19.132,53	15,94	19.132,53	19,14	19.132,53	15,94	19.132,53
DSS UNICO	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	LAB ANALISI CHIMICO-CLINICHE E BATTERIOLOGICHE PROF. GIULIANO PANSANTINO SRL	BARI	9,78	36.639,63	80,76	113.960,19	20,48	24.588,00	24,59	24.588,00	20,48	24.588,00	24,59	24.588,00	20,48	24.588,00
DSS UNICO	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	LAB ANALISI DOTTA SGA CONSULE ANTONIA S.R.L.	BARI	6,88	25.923,84	84,39	90.491,15	21,19	25.449,41	25,45	25.449,41	21,19	25.449,41	25,45	25.449,41	21,19	25.449,41
DSS UNICO	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	BIOLAB SRL	BARI	3,80	21.729,02	35,22	38.682,99	18,44	22.138,50	22,14	22.138,50	18,44	22.138,50	22,14	22.138,50	18,44	22.138,50
DSS UNICO	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	LAB ANALISI AGRISIO S.R.L.	BARI	3,28	21.428,92	23,99	25.617,48	16,26	19.521,52	19,53	19.521,52	16,26	19.521,52	19,53	19.521,52	16,26	19.521,52
DSS UNICO	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	LAB ANALISI CHIMICO-CLINICHE E BATTERIOLOGICHE PROF. GIULIANO PANSANTINO SRL	BARI	6,26	23.452,36	23,99	25.617,48	16,26	19.521,52	19,53	19.521,52	16,26	19.521,52	19,53	19.521,52	16,26	19.521,52
DSS UNICO	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	LAB ANALISI CHIM. CLIN. E RIA BRILLO S.R.L.	BARI	5,76	21.579,17	41,19	44.387,37	22,54	27.061,20	27,07	27.061,20	22,54	27.061,20	27,07	27.061,20	22,54	27.061,20
DSS UNICO	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	LAB. DI TONNO S.R.L.	BARI	16,80	62.939,23	252,27	270.580,37	27,00	32.415,82	32,42	32.415,82	27,00	32.415,82	32,42	32.415,82	27,00	32.415,82
DSS UNICO	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	ANALISI CLINICHE PUGLIA S.R.L.	BARI	5,55	20.929,89	65,93	70.589,31	16,40	19.489,61	19,49	19.489,61	16,40	19.489,61	19,49	19.489,61	16,40	19.489,61
DSS UNICO	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	LAB. DI TONNO S.R.L.	BARI	6,32	23.426,42	18,56	15.888,29	15,68	14.088,46	15,69	14.088,46	15,68	14.088,46	15,69	14.088,46	15,68	14.088,46
DSS UNICO	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	LAB. DI TONNO S.R.L.	BARI	6,32	23.426,42	18,56	15.888,29	15,68	14.088,46	15,69	14.088,46	15,68	14.088,46	15,69	14.088,46	15,68	14.088,46
DSS UNICO	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	MATER DEL CEN SPA	BARI	5,22	20.320,38	131,54	141.045,66	13,22	15.666,94	15,67	15.666,94	13,22	15.666,94	15,67	15.666,94	13,22	15.666,94
DSS UNICO	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	CLINAM S.R.L.	BARI	13,16	49.302,40	88,48	94.876,64	24,80	29.274,53	29,28	29.274,53	24,80	29.274,53	29,28	29.274,53	24,80	29.274,53
DSS UNICO	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	LAB. ANALISI DE STASIO S.R.L.	BARI - CARROBARA	40,35	18.357,28	40,35	43.267,18	16,81	20.217,86	20,22	20.217,86	16,81	20.217,86	20,22	20.217,86	16,81	20.217,86
DSS UNICO	RETE DI BIOCINCHIMICA CLINICA	CENTRO ANALISI CLINICHE SAN PAOLO S.R.L.	BARI (S. PAOLO)	6,22	23.302,50	96,88	103.884,14	23,80	28.573,94	28,58	28.573,94	23,80	28.573,94	28,58	28.573,94	23,80	28.573,94
DSS 9	RETE DI STRATEGIA CLINICA	LAB. ANALISI E DIAGNOSTICA PROCCCI F.P. S.R.L.	BRITRITTO	6,10	22.852,94	113,12	121.298,24	17,64	21.178,33	21,18	21.178,33	17,64	21.178,33	21,18	21.178,33	17,64	21.178,33
DSS 9	RETE DI STRATEGIA CLINICA	ANALISI SAVINO S.R.L.	MODUGNO	14,88	55.246,18	38,99	41.701,63	27,00	32.415,82	32,42	32.415,82	27,00	32.415,82	32,42	32.415,82	27,00	32.415,82
DSS 10	RETE DI STRATEGIA CLINICA	CENTRO PERIODOCHIMIA S.R.L.	ADELTA	6,94	24.722,17	23,06	24.722,17	14,52	17.452,91	17,46	17.452,91	14,52	17.452,91	17,46	17.452,91	14,52	17.452,91
DSS 10	RETE DI STRATEGIA CLINICA	LAB ANALISI CHIM. CLIN. DI PORDENONO E STABILE S.N.C.	TRISIGNANO	14,56	54.847,34	77,04	82.609,76	20,68	24.828,11	24,83	24.828,11	20,68	24.828,11	24,83	24.828,11	20,68	24.828,11
DSS 11	GRUPPO GLOBAL LAB	M.C.M. LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE S.N.C.	NOCIATTA	7,78	29.146,86	42,92	46.022,99	15,60	18.729,14	18,73	18.729,14	15,60	18.729,14	18,73	18.729,14	15,60	18.729,14
DSS 12	GRUPPO GLOBAL LAB	LABORATORIO ANALISI S.R.L.	CONVERSANO	6,76	23.525,93	21,95	23.525,93	9,14	10.973,35	10,97	10.973,35	9,14	10.973,35	10,97	10.973,35	9,14	10.973,35
DSS 12	GRUPPO GLOBAL LAB	LABORATORIO ANALISI S.R.L.	CONVERSANO	8,12	30.420,63	53,33	57.185,60	16,58	19.905,71	19,91	19.905,71	16,58	19.905,71	19,91	19.905,71	16,58	19.905,71
DSS 12	GRUPPO GLOBAL LAB	LAB. ANALISI DI GAMBROCCARO SRL	MONOPOLI	15,52	58.143,86	27,00	72.380,05	27,00	32.415,82	32,42	32.415,82	27,00	32.415,82	32,42	32.415,82	27,00	32.415,82
DSS 12	RETE DI STRATEGIA CLINICA	LAB. ANALISI CHIMICO-CLINICHE TERZANO S.R.L.	POLIGNANO A MARE	7,32	28.127,80	38,89	41.201,63	11,92	14.310,88	14,32	14.310,88	11,92	14.310,88	14,32	14.310,88	11,92	14.310,88
DSS 12	RETE DI STRATEGIA CLINICA	LAB. DI FN. CL. STRABOPPE S. RANONIELLA S.N.C.	POLIGNANO A MARE	7,96	29.821,21	20,00	21.445,94	12,52	15.031,33	15,03	15.031,33	12,52	15.031,33	15,03	15.031,33	12,52	15.031,33
DSS 13	RETE DI STRATEGIA CLINICA	LABORATORIO ANALISI CLINICHE MELONIO S.R.L.	CASAMASSIMA	7,72	28.922,08	29,22	31.332,52	16,56	20.361,93	20,37	20.361,93	16,56	20.361,93	20,37	20.361,93	16,56	20.361,93
DSS 13	RETE DI STRATEGIA CLINICA	LABORATORIO ANALISI SANI LIDA S.R.L.	GIOLA DEL COLLE	14,76	55.296,61	61,67	66.128,56	23,40	28.029,71	28,03	28.029,71	23,40	28.029,71	28,03	28.029,71	23,40	28.029,71
DSS 14	GRUPPO GLOBAL LAB	LAB. ANALISI CLINICHE QUARANTA MICHELE SRL	CASTELLANA GROTTE	11,66	43.682,83	25,50	37.343,57	16,30	19.569,55	19,57	19.569,55	16,30	19.5				



### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

### ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Dipartimento di Prevenzione	Area Gestione Risorse Finanziarie
DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 2 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi	DSS BA - Uffici di staff e amministrativi
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 10 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 11 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 12 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 14 - Uffici di staff e amministrativi
U.V.A.R.P.	U.O.Statistica ed Epidemiologia
U.R.P. e UOS Privacy	Direzione Sanitaria

PROPOSTA N.RO 20220002144 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001081 DEL 27/05/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Schino Francesco	 Firmato digitalmente il 25/05/2022 18:42
Direttore/Responsabile di Struttura	Schino Francesco	 Firmato digitalmente il 25/05/2022 18:43